

Cass., Sezioni Unite,
6 giugno 2017, n. 13978

Luca Failla
Avvocato Founding Partner Lablaw
Elisabetta Cassaneti
Avvocato Partner Lablaw

La Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nola, ha accolto un ricorso ex art. 28 L. n. 300 del 1970, dichiarando antisindacale la condotta aziendale consistita nel rifiuto della richiesta di assemblea retribuita, avanzata da una sola componente della r.s.u. presente in azienda, anziché dalla sua composizione unitaria.

A seguito di ricorso in Cassazione da parte della società, con ordinanza interlocutoria n. 24443/2016, la Sezione Lavoro ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte riguardo all'individuazione dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di chiedere assemblee retribuite ex art. 20 dello Statuto e, per l'effetto, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente, il quale lo ha poi assegnato alle Sezioni Unite.

I precedenti

Il contrasto della giurisprudenza di legittimità

Le stesse Sezioni Unite nel ricostruire la materia propongono un interessante *excursus* delle più significative pronunce della Suprema Corte approdate negli ultimi anni a soluzioni non univoche sul tema della legittimazione a convocare assemblee sindacali in azienda.

Inizialmente – si osserva – la sentenza n. 2855/2002 ha affermato la natura di “organo collegiale” delle r.s.u., chiamate a deliberare a maggioranza sulle scelte di politica sindacale nell'ambito dell'unità produttiva, negando che una sua singola

Assemblea sindacale, diritto di convocazione anche per un solo componente della Rsu

Il diritto di convocare l'assemblea sindacale di cui all'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori deve riconoscersi, oltre che alle rappresentanze sindacali unitarie come organo collegiale, anche alle sue singole componenti

LA MASSIMA

Associazioni sindacali - Libertà e attività sindacale - Convocazione - Assemblea sindacale - Art. 20, L. n. 300 del 1970 - R.S.U.

Nel testo dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 nulla autorizza a ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai singoli dirigenti delle r.s.a. e non si estenda a quelle riconosciute alle r.s.a., quale il diritto di indire l'assemblea ex art. 20 Statuto dei Lavoratori.

Pertanto, il diritto di convocare l'assemblea sindacale di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970 deve riconoscersi, oltre che alle rappresentanze sindacali unitarie come organo collegiale, anche alle sue singole componenti.

¶ Cass., Sezioni Unite, 6 giugno 2017, n. 13978

componente possa esercitare autonomamente il potere di convocare l'assemblea.

Secondo un diverso orientamento - espresso dalla sentenza n. 1892/2005 - l'autonomia collettiva prevista dall'art. 39 Cost. può portare a prevedere organismi di rappresentanza (quali appunto le r.s.u. di cui all'Accordo Interconfederale del 1993, applicabile *ratione temporis*), diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali previste dall'art. 19, legge n. 300 del 1970 ed assegnare loro prerogative sindacali - non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a. - quali il diritto di indire l'assemblea sindacale.

La pronuncia n. 21909/2009 si pone nello stesso solco interpretativo ma ritiene esente da vizi logico giuridici l'interpretazione dell'Accordo Interconfederale del 1993, secondo cui i singoli componenti della r.s.u. subentrano nei diritti e nelle prerogative che lo Statuto riconosce ai dirigenti delle r.s.a. come singole

persone, escludendo - quindi - il diritto di indire l'assemblea.

In questo contesto, è poi intervenuta la sentenza n. 15437/2014, la quale, riprendendo la sopramenzionata pronuncia n. 1892/2005, ha attribuito il diritto di convocare assemblee di cui all'art. 20, non solo alla r.s.u. considerata collegialmente, ma anche a ogni suo singolo componente, purché eletto nelle liste di un sindacato che sia firmatario dei contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva o che abbia comunque partecipato alla loro negoziazione, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.

I motivi della decisione

delle Sezioni Unite della Cassazione

Sulla base dell'indicato contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite iniziano un complesso ed articolato percorso argomentativo per sostenere, in pratica, che anche al singolo componente della r.s.u. possa essere attribuito il diritto di indire l'assemblea. Per affermare ciò le Sezioni Unite muovono da alcuni fondamentali dati testuali, di carattere normativo e contrattuale.

In primo luogo viene richiamata l'attenzione sul disposto di cui all'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, da cui emerge chiaramente come la legittimazione a convocare l'assemblea sussista anche con riferimento alla singola rappresentanza sindacale aziendale: «*le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva*».

La Corte procede quindi ad esaminare l'art. 4, comma 1, dell'Accordo Interconfederale del 1993 il quale stabilisce che «*i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della L. n. 300 del 1970*».

Aderendo alla linea interpretativa espressa principalmente in alcune delle decisioni sopra ricordate - Cass. n. 1892/2005 e Cass. n. 15437/2014 - le Sezioni Unite osservano come nel testo dell'Accordo Interconfederale non sussista alcun elemento da cui possa ragionevolmente inferirsi che la traslazione delle

prerogative sindacali da r.s.a. ad r.s.u. sia stata limitata solo a quelle riconducibili ai singoli dirigenti delle r.s.a. ben potendosi estendere anche alle prerogative riconosciute alle r.s.a. in quanto organi collegiali. Tra cui proprio il diritto di indire l'assemblea ex art. 20.

A sostegno di tale impostazione, viene portata quella che Suprema Corte definisce «*d'ampia formulazione*» dell'art. 5 dell'Accordo Interconfederale del 1993 (ricordiamo applicabile *ratione temporis*), per cui: «*le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge*».

Nella linea interpretativa delle Sezioni Unite, il punto nodale della questione risiederebbe proprio nel combinato disposto della disposizione dell'art. 20 dello Statuto (ove si afferma che le riunioni sindacali possono essere convocate «*singolarmente o congiuntamente*»)

e dell'art. 5 dell'Accordo Interconfederale (per cui «*le r.s.u. subentrano alle r.s.a.*»). Formulazioni che non lascerebbe emergere alcun «*aggancio letterale*» che possa indurre a ritenere che tale subentro sia stato accompagnato da un potenziale mutamento di quella legittimazione ad indire l'assemblea che l'art. 20 espressamente prevede per le r.s.a. come non necessariamente congiunta.

Stante tale presupposto, il successivo approdo argomentativo delle Sezioni Unite è molto semplice: alla luce del subentro delle r.s.u. alle r.s.a. in tutte le prerogative a queste ultime riconosciute dallo Statuto, la possibile legittimazione «*collegiale-congiunta*» della r.s.u. a convocare l'assemblea risulterebbe compatibile con quella legittimazione «*singola*» prevista in via esclusiva per le r.s.a. dall'art. 20 prima dell'ingresso delle r.s.u.

La Corte afferma che la questione non risiederebbe nella natura collegiale delle r.s.u. alla stregua dei criteri di composizione, durata e rinnovo previsti dall'Accordo Interconfederale e disciplinati dal successivo art. 6 bensì dalla «*verifica se, accanto alle competenze delle r.s.u. proprie di tale organismo, persistano prerogative proprie delle sue singole componenti, in quanto tali esercitabili anche singolarmente e non necessariamente congiuntamente*».

Le Sezioni Unite prendono posizione sugli opposti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul diritto a indire un'assemblea sindacale

Dirimente a questo punto diviene per le Sezioni Unite quanto contenuto nell'art. 4 dell'Accordo Interconfederale, il quale al comma 1 prevede «*il subentro dei componenti delle r.s.u. ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della L. n. 300 del 1970*» e regola, in tutti i commi successivi eccezioni e «*condizioni di miglior favore*» al fine di armonizzare e garantire tale – fondamentale – processo di transizione.

Significativo e determinante nel ragionamento delle S.U. diviene a questo punto il comma 5 del citato art. 4 per cui «*sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore L. n. 300 del 1970, ex art. 20*».

Nel procedimento logico seguito dalle Sezioni Unite per affermare l'esistenza di un diritto attribuito anche singolarmente al componente della r.s.u., tale norma diviene essenziale per fondare in capo alle r.s.u. il riconoscimento – in via di eccezione di miglior favore – del diritto di convocare anche «*singolarmente*» l'assemblea, smentendo così l'ipotesi interpretativa – contraria – secondo cui le prerogative delle singole r.s.a. si sarebbero dissolte all'interno del principio di maggioranza cui le r.s.u. sono improntate.

L'esplicita previsione di tale clausola non costituirebbe nella lettura della Corte «*una sorta di infortunio lessicale*», bensì una «*soluzione di compromesso*» comprensibile alla luce della *ratio* posta a monte dell'Accordo, cioè una finalità di armonizzazione atta a garantire il processo di implementazione delle r.s.u.

Le Sezioni Unite non si limitano alla mera esposizione del proprio percorso logico argomentativo sul tema, ma propongono anche una serie di interessanti obiezioni alle contestazioni avanzate in passato da parte di dottrina e giurisprudenza in merito al riconoscimento di una legittimazione delle singole componenti della r.s.u. ad indire l'assemblea.

In primis, si osserva come il disposto di cui all'art. 8 dell'Accordo Interconfederale secondo cui «*le organizzazioni di cui all'art. 19, firmatarie dell'accordo medesimo o comunque ad esso aderenti, partecipando alla procedura di elezione della r.s.u. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi del medesimo art. 19*», configuri una clausola di carattere

del tutto «*neutrale*» rispetto all'interpretazione avanzata con la pronuncia in esame. L'obiettivo di tale disposizione contrattuale sarebbe infatti esclusivamente quello di evitare un inutile proliferare e duplicarsi di rappresentanze sindacali in azienda.

Nell'impostazione delle S.U. sostenere che rinunciando alla creazione di r.s.a. si rinunciarebbe *in toto* alle prerogative di cui all'art. 20, colliderebbe con la lettera del menzionato art. 4, comma 5, dell'Accordo Interconfederale (ove si sancisce la legittimazione ad indire l'assemblea anche in capo alla singola associazione firmataria di contratti applicati all'interno dell'unità produttiva) e darebbe luogo ad una «*insolubile aporia*» all'interno del medesimo testo negoziale.

Inoltre, la Suprema Corte nega che la clausola di cui all'art. 4, comma 5, possa riferirsi ad organizzazioni «*esterne*» alla r.s.u. (cioè che non facciano parte della r.s.u. presente in azienda, pur essendo firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva o anche soltanto partecipanti alla relativa negoziazione).

Una «*valenza esterna*», infatti, risulterebbe irrimediabilmente inconciliabile con il carattere pur sempre strettamente negoziale dell'Accordo in esame.

La pronuncia si focalizza, infine, sull'obiezione dottrinale per cui il riconoscimento di una legittimazione concorrente della r.s.u. quale organismo collegiale e della sua singola componente urterebbe «*contro il principio democratico, necessariamente maggioritario*», e spezzerebbe «*il legame tra rappresentanza, rappresentatività e democrazia sindacale*», riducendo la r.s.u. ad una «*mera sommatoria di distinte rappresentanze associative*».

Le Sezioni Unite, attraverso un interessante passaggio conclusivo, controbattono analiticamente sul punto.

Nella pronuncia si osserva infatti come l'eccezione di cui all'art. 4, comma 5 dell'Accordo non «*non svaluti né snaturi la r.s.u., ma neppure pregiudichi il principio maggioritario*». Le Sezioni Unite individuano infatti nei successivi artt. 6, comma 3 (decadenza della r.s.u. in caso di dimissioni e conseguenti sostituzioni dei relativi componenti in numero superiore al 50% degli stessi), e 7 (che prevede che le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l'accordo) il punto di caduta della tesi contraria.

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, se da un lato, il principio maggioritario risulta strettamente legato al principio democratico con preciso riferimento al "momento decisionale".

Ciò significa che il richiamo a tale principio non risulterebbe indispensabile nel momento del mero esercizio di diritti - quale quella in argomento - che non comportino decisioni vincolanti nei confronti della totalità dei soggetti rappresentati.

La Corte porta *a contrariis* l'esempio eloquente dell'indizione del referendum ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

Tale norma prevede che il referendum possa essere indetto «da tutte le rappresentanze sindacali aziendali», dal momento che il referendum comporta una necessaria votazione ed ha un senso solo a fronte di un determinato esito numerico ottenuto a maggioranza, conformemente - appunto - al principio democratico.

Nel caso dell'assemblea l'esercizio del diritto è meramente prodromico ed è idoneo a preparare il momento effettivamente decisionale, risultando conforme al principio di maggioranza e di democrazia sindacale l'obiettivo - sotteso alla norma in quel *singolarmente o congiuntamente* - di tutelare e dare spazio alle "singole voci" eventualmente dissenzienti.

Infine, le S.U. tengono ad evidenziare come l'approdo ermeneutico in esame debba rimanere del tutto inalterato nonostante quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 2014, ove l'art. 7, comma 1, stabilisce espressamente che "le decisioni relative a materie competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse, a maggioranza", inaugurando un esplicito richiamo al funzionamento a maggioranza della r.s.u. che non si leggeva espressamente nel testo 1993.

Anche su questo punto la Corte tiene a puntualizzare come, al netto della inapplicabilità *ratione temporis* di tale Accordo alla controversia in oggetto, la ricostruzione delineata nella pronuncia in esame non miri affatto a sminuire o accantonare il funzionamento delle r.s.u. secondo il principio maggioritario, quanto esclusivamente a negare che esso sia incompatibile con una potenziale e concorrente legittimazione della singola componente a richiedere l'assemblea, legittimazione desumibile da quell'art. 4, comma 5, dell'Accordo del 1993 che lo stesso Accordo Interconfederale del 2014 ha espressamente ribadito.

Conclusioni

Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite arrivano a comporre l'ampio contrasto giurisprudenziale e dottrinale caratterizzante il tema della legittimazione ad indire l'assemblea sindacale da parte delle r.s.u.

La sentenza svolge un articolato e complesso percorso argomentativo muovendo da una interpretazione letterale, nonché logico-sistematica delle disposizioni normative e contrattuali sul tema, e individuando, in particolare, la valenza dirimente della clausola di cui all'art. 4, comma 5 dell'Accordo Interconfederale del 1993, quale presupposto per la risoluzione del contrasto.

Come noto, le r.s.u. configurano strutture a costituzione mista, organizzate su base unitaria ed elette dalla collettività aziendale, introdotte sulla base dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, in funzione di un obiettivo di armonizzazione idoneo ad assicurare un riconoscimento anche alle organizzazioni sindacali minoritarie presenti in azienda, pur nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa e di consenso dei rappresentati.

Le Sezioni Unite, attraverso la pronuncia in esame valorizzano proprio il delicato momento di transizione e passaggio delle prerogative sindacali delle r.s.a., previste dall'art. 19 dello Statuto, alle r.s.u.

In questo quadro, la Corte argomenta ampiamente, come si è visto, sulla base del combinato disposto degli artt. 20 dello Statuto, nonché 4 e 5 dell'Accordo Interconfederale e, sulla base di tali norme, in merito alla inesistenza oggettiva di una disposizione normativa o pattizia idonea ad escludere la legittimazione ad indire l'assemblea da parte delle singole componenti della r.s.u..

Dirimente diviene infine, nell'impostazione seguita dalla Corte proprio il regime eccezionale e di "miglior favore" di cui all'art. 4 comma 5 dell'Accordo ove espressamente si prevede che «sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore L. n. 300 del 1970, ex art. 20».

La sentenza, seppur apprezzabile nel suo articolato sviluppo argomentativo, suscita tuttavia alcuni dubbi.

In primo luogo, il riferimento dirimente alla eccezione di miglior favore di cui all'art. 4 comma 5 del-

l'Accordo Interconfederale lascia trasparire, proprio alle spalle della sua eccezionalità, un opportuno e diverso riferimento alla r.s.u. quale organo sostanzialmente per sua stessa natura unitario, collegiale e fondato sul principio maggioritario, incompatibile di fatto – anche nella sua attuale evoluzione in forza dell'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 – con l'apertura ad una legittimazione del singolo componente.

In secondo luogo, il riferimento specifico alla menzionata disposizione contrattuale ove si prevede la legittimazione ad indire assemblea “singolarmente” per “sole ore 3 su 10”, lascerebbe aperto un altro interrogativo ossia chi sia il soggetto effettivamente legittimato a chiedere le ulteriori ore di assemblea.

Ed ancora, ulteriori dubbi di carattere interpretativo si pongono con riferimento all'asserito rispetto del principio democratico e maggioritario, come già sopra accennato, non pienamente risolto dalle Sezioni Unite.

Resta il fatto che la pronuncia in esame, attraverso una particolare impostazione interpretativa, ha certamente il pregio di tentare di ravvisare nella legittimazione delle singole componenti della r.s.u., una piena rispondenza al principio democratico, da leggersi quale necessario coinvolgimento delle minoranze (coerentemente, peraltro con la pronuncia della Corte Costituzionale sull'art. 19 dello Statuto – Corte Cost. 231/2013).

Secondo una certa prospettiva, l'attribuzione del diritto di indizione delle assemblee al solo organo collegiale potrebbe infatti rischiare di impedire l'esercizio del diritto non solo ad un sindacato di minoranza, ma anche ad un sindacato di maggioranza relativa, che pur avendo una significativa componente nella r.s.u., non riesca tuttavia a raggiungere la maggioranza assoluta al fine della indizione dell'assemblea.

È evidente che la tesi seguita dalla Corte miri a garantire una certa apertura ed a scongiurare una interpretazione eccessivamente selettiva e formalistica che, di fatto, potrebbe comprimere il diritto stesso di libertà di espressione sindacale.

Da un differente punto di vista, però, tale prospettiva potrebbe riscontrare un duplice ordine di contraddizioni. La tentata valorizzazione della minoranza infatti, da un lato, sembrerebbe contrasta-

re con la natura strettamente unitaria, collegiale ed improntata al principio maggioritario della r.s.u. soprattutto in forza dell'evoluzione che se ne trae nell'Accordo Interconfederale del 2014 e, dall'altro, potrebbe creare difficoltà nella prassi della operativa quotidianità aziendale, ove la scelta di convocare un'assemblea da parte di una singola sigla con potenziale dissenso delle altre, determinerebbe un anticipato esaurimento delle ore riconosciute per l'esercizio del diritto, finendo per creare spazi di incertezza non funzionali al dialogo con le OOSS in una sede condivisa con tutte le sigle presenti in azienda.

Da questo punto di vista, di particolare rilevanza è il rischio di un vero e proprio spreco delle ore disponibili, in particolar modo ove si consideri il significativo indirizzo giurisprudenziale per cui il “monte ore” di assemblee retribuite debba essere riferito al gruppo di lavoratori che sono stati convocati, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore abbia partecipato o meno all'assemblea in questione. Per il datore di lavoro, infatti, sarebbe impossibile in pratica stabilire la partecipazione individuale all'assemblea di ogni singolo lavoratore, dal momento che non ha il potere di controllare se e quali lavoratori abbiano partecipato ad una determinata assemblea né può tenere un elenco in cui annotare le presenze del singolo lavoratore alle diverse assemblee indette (Cass. n. 2548/2015, Cass. n. 17217/2010).

Risulterebbe forse più opportuna e pragmatica una decisione a monte da parte della rappresentanza nella sua complessità circa quali possano essere i temi di necessario ed opportuno dibattito, proprio al fine di scongiurare l'esaurimento dello spazio di incontro, con una conseguente inevitabile ricaduta sulla libertà di attività sindacale in sé.

In conclusione, stante l'indiscutibile approdo delle Sezioni Unite per cui la legittimazione delle singole componenti della r.s.u. ad indire l'assemblea risulterebbe confacente al principio democratico, resta opportuno che l'interprete si domandi, sotto un profilo teorico ma anche operativo, se risponda meglio ad un principio democratico-rappresentativo l'utilizzo dello strumento collegiale-maggioritario oppure una apertura e valorizzazione della “singola voce” di una specifica e minoritaria realtà sindacale. ●